



COMUNE DI MONTALCINO

P.zza Cavour n.13 – 53024 Montalcino (SI) –www.comunemontalcino.com

ORDINANZA N. **37** DEL **14/04/2025**

Oggetto: PROROGA ALL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ("IMPIANTI DI RISCALDAMENTO") A SERVIZIO DI EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI FINO A DOMENICA 27 APRILE 2025 AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 74/2013.

AREA 5 -LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, PATRIMONIO E AMBIENTE,
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, recante il *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192"*;

RICHIAMATA, altresì, la Legge Regionale n. 78/2016 - *"Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino"*, con la quale a decorrere dal 01.01.2017 è stato istituito il nuovo Comune di Montalcino per fusione degli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso;

PREMESSO CHE nei prossimi giorni le previsioni meteorologiche prevedono un andamento climatico caratterizzato da temperature ambientali inferiori alle medie stagionali non indicando sensibili innalzamenti stabili ed evidenti delle temperature ambientali, associate oltretutto a possibili precipitazioni piovose che possono comportare un aumento del tasso di umidità così da determinare sensibili abbassamenti delle temperature percepite non consentendo, senza ausili, il mantenimento di un microclima ideale e gradevole alla vita quotidiana e lavorativa all'interno degli ambienti degli edifici privati e pubblici;

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra richiamato, l'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 74/2013 prevede che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito, nella *zona climatica E* (all'interno della quale ricade l'intero territorio comunale di Montalcino), per un totale di 14 ore giornaliere di attivazione dal giorno 15 novembre al giorno 15 aprile;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del richiamato D.P.R. n. 74/2013, al di fuori di tali periodi [*sopra considerati*], gli impianti termici possono essere attivati solo in

presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

PRESO ATTO CHE, in base a quanto disposto dall'art. 5 del richiamato D.P.R. n. 74/2013, In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili dandone immediata informazione alla popolazione;

RILEVATO CHE l'obiettivo primario è quello di tutelare la salute delle fasce più deboli della popolazione, quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute nonché garantire il confort di ogni persona all'interno degli edifici adibiti alla vita quotidiana e alla vita lavorativa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere a prorogare l'accensione facoltativa degli impianti termici di climatizzazione invernale ("impianti di riscaldamento") a servizio di edifici privati e pubblici dell'intero territorio comunale dal giorno mercoledì 16 aprile fino al giorno domenica 27 aprile 2025 per un limite giornaliero massimo ridotto a 7 (sette) ore (non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime), nell'arco temporale dalle ore 05:00 alle ore 23:00 e nel rispetto di ogni altra disposizione prevista dal D.P.R. n. 74/2013;

ATTESA, infine, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento nell'esercizio del potere concesso al Sindaco dalla vigente legislazione in materia, ovvero dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 74/2013;

Tutto ciò richiamato, premesso, considerato e rilevato,

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 ed in virtù di quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, **la proroga all'accensione facoltativa degli impianti termici di climatizzazione invernale ("impianti di riscaldamento") a servizio di edifici privati e pubblici dell'intero territorio comunale dal giorno mercoledì 16 aprile fino al giorno domenica 27 aprile 2025 per un limite giornaliero massimo ridotto a 7 (sette) ore (non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime), nell'arco temporale dalle ore 05:00 alle ore 23:00 e nel rispetto di ogni altra disposizione prevista dal D.P.R. n. 74/2013;**

INVITA

la cittadinanza a limitare comunque l'accensione degli impianti termici di climatizzazione invernale riservandola esclusivamente alle ore più fredde e subordinandola, comunque, alle effettive necessità che si dovessero riscontrare al fine del contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore o del periodo di accensione nel caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche, ricordando l'obbligo di legge - *art. 3 del D.P.R. n. 74/2013* - di non superare la media della temperatura

dell'aria nei singoli ambienti riscaldati di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C per tutti gli altri edifici;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali specificatamente previste dalla normativa;

DISPONE

- ☒ la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi nonché sul sito web istituzionale del Comune di Montalcino e la sua diffusione con ogni altro mezzo ritenuto idoneo al fine di darne la massima pubblicità ed informazione alla cittadinanza;
- ☒ la trasmissione del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale del Comune di Montalcino, alla Stazione dei Carabinieri di Montalcino e alla Stazione dei Carabinieri di San Giovanni d'Asso per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento, salvo specifiche diverse disposizioni legislative, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto che ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e che venga dallo stesso direttamente leso, può avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro e non oltre 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Vice Sindaco

ANGELO BRACONI / InfoCert S.p.A.

